

GIUSTIZIA E SOCIETA'

Fecondazione artificiale ecco perché serve una normativa nuova

DI ENNIO FORTUNA

Mater semper certa". Così insegnano all'università già al primo anno del corso di giurisprudenza. La donna che ha partorito è la madre del bambino nato dalla coppia, legittima o meno. Al contrario la paternità è sempre incerta, al punto che il nostro codice civile risolve il problema ricorrendo a una presunzione legale. Il padre, si dice da noi e in molti altri paesi dell'Europa occidentale, è il marito della donna che ha partorito, ovviamente se alla base della famiglia c'è un matrimonio. Altrimenti il padre è colui che riconosce il bambino ovvero è dichiarato tale dal giudice.

Chi crede che con la legge sulla procreazione assistita le cose siano cambiate è in errore. Infatti la legge 40, più volte colpita dagli strali della Corte Costituzionale, non esita a riconoscere che il nato da una coppia che ha fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita ha automaticamente lo stato di figlio legittimo se gli interessati sono uniti in matrimonio, altrimenti acquista comunque lo stato di figlio riconosciuto. La legge 40 va addirittura oltre negando ogni diritto al donatore del gamete eventualmente utilizzato dalla coppia in violazione del divieto di fecondazione eterologa. C'è però da chiedersi se tanto rigore sia ancora giustificato dopo che la Consulta ha dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa. Sono infatti convinto che molte delle statuizioni della legge 40 debbano essere ripensate e riscritte dopo gli interventi della Corte. Per restare sull'argomento, non mi sembra che abbia più molto senso il radicale divieto di ogni rapporto tra il nato e il donatore e tra questi e la coppia che ne ha utilizzato il gamete una volta che il giudice costituzionale ha fatto cadere il divieto di fecondazione eterologa in base al principio che tutti hanno il diritto incoercibile di avere figli. Se la fecondazione eterologa è del tutto legittima non si vede perché mai il donatore, sempre che sia noto e consenziente, debba essere escluso da ogni rapporto con la coppia e con il bambino. Più difficile, semmai, è la definizione della natura giuridica del rapporto che ormai deve potersi aprire tra i soggetti interessati.

Per il resto mi risulta sempre più difficile approvare il tipo di indagine promosso dalla Procura di Roma sul famoso scambio di embrioni che, destinati a una donna, sono finiti invece nel grembo di un'altra. Penso che ognuno, entrando in una sala d'ospedale destinata alla maternità si sia chiesto come mai non si sia mai verificato lo scambio di due neonati, notoriamente difficili da riconoscere nei primi giorni di vita. Oppure è possibile che lo scambio si sia verificato una o più volte e che nessuno se ne sia accorto. Oggi viviamo la situazione dello scambio degli embrioni all'ospedale Pertini di Roma, e il pm indaga alla ricerca di un reato assai difficile da individuare. La ragione è evidente. Tutti i reati contro la Pubblica amministrazione ipotizzati nella specie sono a struttura dolosa e quindi del tutto incompatibili con l'ipotesi della negligenza o della disattenzione. Anche i pochi delitti previsti dalla legge 40 esigono il dolo. L'unica violazione obiettivamente riscontrabile è certamente quella di cui all'art.12 della legge 40 che punisce con la sanzione amministrativa da 300mila a 600mila euro l'utilizzazione di gameti estranei alla coppia richiedente, in pratica l'infrazione del divieto di fecondazione eterologa, oggi dichiarato illegittimo dalla Consulta. Non si ravvisano

quindi reati veri e propri, la competenza della Procura è esclusa, e c'è da dubitare se il divieto resista alla recente sentenza della Consulta. Al contrario non mancano ragioni di richieste di danni a carico dell'ospedale Pertini e certamente motivi per instaurare procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti responsabili. Resta comunque ben ferma la già rilevata esigenza di una nuova normativa che risulti adeguata agli interventi della Consulta, e alla generale disciplina ormai in vigore in tutta l'Europa occidentale in materia di fecondazione artificiale.

© riproduzione riservata

